

COLLABORAZIONE A PROGETTO

Gentile Dott. Pasquale Ranucci,

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, in attuazione del FEAMP 2014-2020, con determinazione dirigenziale n. G07989 del 12/07/2016, pubblicata sul BURL n. 57 del 19/07/2016, ha approvato l'avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG);
- il Gruppo di Azione Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane intende partecipare alla selezione di cui all'avviso pubblico indicato nel punto precedente;
- ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G07989 del 12/07/2016, pubblicata sul BURL n. 57 del 19/07/2016, il FLAG deve possedere delle strutture organizzative adeguate che comprendano almeno le seguenti figure professionali:
 - 1) Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
 - 2) Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

DATO ATTO CHE

- sono stati pubblicati i bandi per la selezione per titoli ed esami di n.01 figura professionale: Direttore;
- si è tenuta la riunione della Commissione di Valutazione prevista dal bando per la valutazione dell'ammissibilità delle domande presentate e per la valutazione dei titoli dei candidati;
- la Commissione di Valutazione ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione del GAC i verbali delle riunioni e le graduatorie di merito risultanti dalla procedura di valutazione;
- il Consiglio di Amministrazione del GAC nella seduta del 15/09/2016 ha approvato le graduatorie proposte dalla Commissione di Valutazione ed ha deliberato di conferire l'incarico di Direttore al Dr. Pasquale Ranucci, nato a Formia (LT) il 01/11/1973, cod. fisc. RNC PQL 73S01 D708Z;
- Il Dr. Pasquale Ranucci, dopo essere stato edotto sugli intendimenti del futuro FLAG e sull'esito delle procedure di valutazione di cui sopra si rende disponibile a prestare la propria attività per il buon esito della iniziativa dichiarando di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con altre attività da egli svolte;



Tutto ciò premesso, con la presente siamo lieti di proporre un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'incarico sarà regolato dalle clausole e condizioni di seguito riportate:

Art.1 – Premessa

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto dell'incarico

1. Il GAC conferisce al Dr. Pasquale Ranucci, che accetta, l'incarico di Direttore finalizzato ed orientato al perseguimento del risultato relativo al completamento del Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Costiera "Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane", in tale ambito al Dr. Pasquale Ranucci vengono assegnati i seguenti compiti e responsabilità:

- a) sovrintendere e coordinare tutte le attività degli uffici sul piano tecnico;
- b) sovrintendere e gestire i rapporti con gli Enti;
- c) coordinare le attività del personale;
- d) relazionare costantemente al C.d.A. sull'andamento del programma dei lavori;
- e) assicurare l'attuazione delle direttive determinate dal C.d.A.;
- f) pianificare e controllare il rispetto del piano annuale delle attività proposto dal C.d.A., con particolare riferimento alla:
 - a) gestione e coordinamento dei rapporti tra il C.d.A. e l'Assemblea dei Soci;
 - b) gestione dei rapporti con il personale dipendente e i consulenti esterni;

Il Direttore Tecnico, nell'ambito delle funzioni assegnate, assicura:

- il raggiungimento degli obiettivi di spesa del PSL per annualità;
- il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano.

Art. 3 – Durata

1. Il presente contratto si intende conferito con inizio alla data della firma e termine il 31/12/2023 con il raggiungimento degli obiettivi relativi al completamento del Piano d'Azione Locale del Gruppo di Azione Costiera "Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane", viene esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'incarico

1. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Dr. Pasquale Ranucci nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti.
2. Il Dr. Pasquale Ranucci si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente contratto, rimanendo libero di organizzare la propria attività in modo autonomo; egli potrà altresì determinare i tempi, i modi ed i luoghi di svolgimento del presente incarico compatibilmente con le esigenze della struttura nella quale andrà ad operare e nel puntuale rispetto dei compiti assegnati. Dovrà coordinare le proprie attività con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del FLAG, comunicando al presidente il programma delle proprie attività con l'indicazione del calendario che intende osservare, dei giorni e delle ore in cui intende essere presente presso la sede del FLAG.
3. essendo l'attività oggetto del presente contratto, più agevolmente e più efficacemente svolta tenendo conto della struttura organizzativa del FLAG, il Dr. Pasquale Ranucci, nei limiti in cui egli riterrà opportuno, al solo scopo di una più agevole ed efficace realizzazione dell'oggetto del contratto medesimo, potrà usufruire della sopracitata struttura organizzativa.
4. nello svolgimento della propria attività, il Dr. Pasquale Ranucci si impegna ad osservare il regolamento interno del FLAG, di cui si consegna copia.
5. per la parte non espressamente disciplinata dal presente contratto, il rapporto è disciplinato dagli artt. 2222 e ss. del C.C.

Art. 5 – Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e cesserà di produrre i suoi effetti nel caso di impossibilità sopravvenuta, da parte del Dr. Pasquale Ranucci ad effettuare la prestazione contrattualmente determinata.

Art. 6 – Compenso

1. per l'espletamento del presente incarico è stabilito un compenso lordo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) onnicomprensivo, anche degli oneri a carico del datore di lavoro, e/o qualsiasi altro onere gravante sulla prestazione in oggetto sia a carico del professionista sia a carico del FLAG, ivi compresi i contributi previdenziali.

Tale compenso potrà essere erogato in più ratei.

2. All'atto della percezione del compenso, o di acconti dello stesso, verrà emesso idoneo documento in regola con le norme fiscali e contributive previste per il lavoro autonomo prestato.

3. Il Dr. Pasquale Ranucci dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei corrispettivi relativi alla sua opera sarà effettuata salvo buon fine relativamente alla concessione dei contributi regionali di cui alla determinazione dirigenziale n. G07989 del 12/07/2016, pubblicata sul BURL n. 57 del



19/07/2016, “avviso pubblico per la selezione delle strategie (CLLD) dei Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca (FLAG)”.

In caso di mancata erogazione di tali contributi nulla sarà dovuto dal FLAG al Dr. Pasquale Ranucci.

Art. 7 – Responsabilità

1. Il Dr. Pasquale Ranucci svolgerà l’incarico concordato sotto la propria completa responsabilità e per questo si impegnerà a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi per fatto imputabile allo stesso.

2. Il Dr. Pasquale Ranucci, venendo a conoscenza di informazioni, anche di natura riservata, di pertinenza del Committente si impegna a non divulgarle sia nel corso del rapporto che in caso di cessazione dello stesso.

Art. 8 – Studi ed applicazioni

1. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, venissero individuati o predisposti dispositivi e qualsiasi altra opera dell’ingegno suscettibili di essere protetti brevettualmente in Italia e/o in qualsiasi altro Paese, o comunque suscettibili di utilizzazione e sfruttamento economico, il professionista riconosce sino d’ora al Committente la titolarità del brevetto e di tutti i relativi e connessi diritti, salvo l’eventuale riconoscimento della paternità dell’opera.

2. Al professionista non sarà comunque riconosciuto alcun compenso o indennità, di ciò essendosi già tenuto conto nella determinazione del compenso.

3. Sono salve le disposizioni di legge vigenti in costanza di rapporto.

Art. 9 – Restituzione documenti

1. In ogni caso di cessazione del rapporto di collaborazione, il Dr. Pasquale Ranucci sarà tenuto a restituire senza indugi i documenti affidatigli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell’incarico.

Art. 10 – Posizione fiscale

Il Dr. Pasquale Ranucci assicura la veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla sua posizione previdenziale ed assistenziale, si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio il FLAG di ogni variazione che dovesse interessare la sua posizione fiscale e previdenziale.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del D. Lgs. n. 196/2003.

2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Art. 12 – Salute e sicurezza sul lavoro

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 13 – Composizione delle controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo sarà competente il Tribunale di Cassino.


Art. 14 – Norma di rinvio

1. Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gaeta, 19/092016

Firma Incaricato




Firma Committente



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente gli artt. 4, 5, 6, 7, 8.

Firma Incaricato



Firma Committente



